



L'Agenzia delle Dogane si sofferma sulle novità del D.L. n. 34/2019 e sull'estrazione dei beni dai depositi IVA con autofattura elettronica e con le note nn. 69283 e 73328 è intervenuta, rispettivamente, sulle novità apportate dal D.L. 34/2019 (conv. L. 58/2019) in merito alle lettere d'intento e alle modalità di pagamento dei diritti doganali, nonché sul trattamento delle autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA.

Con la nota n. 69283/2019, l'Ufficio ha commentato la modifica sostanziale apportata all'art. 1, c. 1, lett. c) del DL 746/83, in base a cui:

- dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali continueranno a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che ne rilascerà sempre ricevuta telematica,
- ma non dovranno più consegnare al proprio fornitore o prestatore ovvero in dogana la dichiarazione stessa, assieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Il cedente dovrà indicare, nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, gli estremi del protocollo di ricezione riportati sulla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'importatore, invece, dovrà indicare, come avviene tutt'ora, gli estremi del protocollo nella dichiarazione doganale (cfr. note delle Dogane nn. 17631/2015 e 58510/2015).

In caso di importazioni mediante l'utilizzo del plafond IVA, l'identificativo della dichiarazione d'intento attribuito dal servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate deve essere inserito nella casella 44 della dichiarazione doganale (riportando il codice documento 01D).

La nuova disposizione, infine, specifica che le dichiarazioni d'intento possono avere a oggetto anche una pluralità di operazioni, con la conseguenza che è possibile utilizzare una lettera d'intento a copertura di più importazioni.

Analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, infatti, una lettera d'intento può riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

In importazione, l'operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d'intento, inserendo in quest'ultimo caso l'importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento.

Inoltre l'Agenzia delle Dogane si sofferma sulle nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali di cui all'art. 77 del DPR 43/73 (TULD), che consentono, da un lato, alla Pubblica Amministrazione, di facilitare la gestione e la riconciliazione dei pagamenti, dall'altro, all'operatore economico, di adempiere alle obbligazioni senza doversi recare presso gli uffici doganali.

La Dogana ha infatti aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (c.d. sistema **pago PA**).

A tal proposito, si ricorda che le nuove modalità di pagamento riguardano tutti i diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, pertanto sono compresi anche i prelievi non direttamente connessi con un'operazione doganale, come, ad esempio, la tassa di ancoraggio.

Sull'estrazione dal deposito IVA viene confermata la posizione delle Entrate e con la nota n. 73328/2019 l'Ufficio, confermando la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 104/2019, ha ribadito **che in caso di estrazione da un deposito IVA l'autofattura può essere inviata al Sistema di Interscambio.**

Diverso, invece, è il caso in cui non vi fosse corrispondenza tra il valore del bene introdotto nel deposito IVA e il valore del bene estratto, circostanza che si verifica, ad esempio, quando i beni sono sottoposti a lavorazioni o trasformazioni in sospensione d'imposta.

In tale ipotesi, l'estrazione deve avvenire con autofattura, la quale segue le regole generali e, pertanto, deve essere, in assenza di eccezioni o divieti, elettronica tramite Sdl.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani